



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 10/01/2024

Assegnazione d'ufficio di domicili digitali alle società con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. N. 76/2020.

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto l'art. 16, comma 6 bis, del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009 e s.m.), a norma del quale le società: *" di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580."*;
- visto il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Verona con deliberazione n. 8 del 28.7.2022;
- atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo di assegnazione del domicilio digitale alle società che ne sono prive e che non presentano i requisiti di cancellazione d'ufficio, secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Regolamento di cui sopra;
- preso atto che l'art. 4 del Regolamento camerale stabilisce che l'avvio del procedimento d'ufficio di assegnazione massiva dei domicili digitali sia effettuato, per le società (comma 1 art. 4) *"...mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi"*. Il comma 2 aggiunge inoltre: *"La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data"*;



- *atteso che per le società prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 09/11/2023 dell'atto di invito prot. n. 66010 e del suo allegato riportante l'elenco delle società inadempienti (n. 871) sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Verona, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa, in misura doppia, per omesso adempimento, con termine per adempiere entro il 24 dicembre 2023;*
- atteso che il predetto atto di invito e di avvio del procedimento è stato pubblicato con le modalità di cui al punto precedente, dal 09/11/2023 al 24/12/2023;
- considerato che le società, per le quali è decorso inutilmente il termine assegnato del 24 dicembre 2023, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (imprese attive, non soggette a procedura concorsuale e prive di domicilio digitale) sussiste il presupposto per l'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, in misura doppia, per omesso adempimento ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 76/2020;
- considerato quanto disposto dal Regolamento agli artt. 4 comma 4, e 5 comma 1, lettera b), che prevedono l'archiviazione automatica del procedimento se la società comunica il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento stesso;
- preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. (gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580) di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, provvede, in sede di assegnazione del domicilio digitale, all'effettuazione di controlli automatici che consentono di scartare le posizioni che non presentano i requisiti richiesti per l'assegnazione del domicilio digitale e la contestuale irrogazione della sanzione;
- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione a fronte del predetto obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite raccomandata A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;



- ritenuto che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione;
- visto l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l’Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un’apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione nell’Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall’Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l’avvio del procedimento, anche il provvedimento unico finale in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto –possa essere emanato ‘in via cumulativa’ e notificato secondo le medesime modalità utilizzate per l’avvio del procedimento/diffida, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e del citato Regolamento camerale per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese;
- ritenuto quindi opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese del provvedimento di assegnazione del domicilio digitale;
- richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;



- visto il decreto del Presidente della Repubblica -7 dicembre 1995, n. 581;
- per i motivi sopra indicati,

DETERMINA

- a) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di cui all'elenco allegato ai sensi dell'art. 16, comma 6 bis, del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009 e s.m.) secondo quanto indicato nelle premesse;
- b) di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati automaticamente alle società di cui al punto 1, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
- c) di non procedere all'assegnazione del domicilio digitale alle società di cui all'elenco allegato che, in sede di assegnazione automatica, non risultassero presentare i requisiti di legge sopra elencati;
- d) di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa in misura doppia per omesso adempimento - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - alle imprese di cui all'allegato, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. i) del Regolamento, con esclusione delle società che, in sede di assegnazione del domicilio digitale, venissero scartate;
- e) di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/90, sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Verona - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese - e che rimanga pubblicato per le durata di 20 giorni consecutivi;
- f) di stabilire che il presente provvedimento si intenda comunicato ai destinatari il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020).

Il Dirigente
dell'area anagrafe e registri e
Conservatore
del registro delle imprese
(Dott. Pietro Scola)

Allegato: elenco società